

Legislatura 18^a - 14^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 269 del 09/11/2021

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021

269^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il senatore **DE SIANO** (*FIBP-UDC*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti alla produzione e alla vendita del pane, e presenta uno schema di parere in cui propone di richiamare, in particolare, il contenuto dell'articolo 14, comma 2, sull'indicazione della dicitura: "pane di produzione non interamente italiana" e gli articoli 26 e 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché il contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge, sul pane interamente realizzato in Italia, e dell'articolo 20, sulla notifica alla Commissione europea.

Sulla base di tali richiami, propone di esprimere un parere non ostativo, condizionato al recepimento di alcune osservazioni inerenti agli emendamenti 2.18, 12.6, 11.0.1 e 20.1.

In particolare, in riferimento all'emendamento 2.18, in cui si prevede l'indicazione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del pane, e all'emendamento 12.6, che prevede l'indicazione in etichetta della dicitura "pane di produzione non interamente italiana" per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indicazioni devono rispettare l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che al paragrafo 3 prevede che l'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dall'indicazione di provenienza del prodotto finito.

In riferimento all'emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per il sostegno alla produzione del pane *Made in Italy*, in favore di chi produce con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia che tale sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Infine, in riferimento all'emendamento 20.1, che prevede di sostituire la notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, si evidenzia che quest'ultimo regolamento prevede la notifica (articoli 39 e 45) solo per le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni tecniche le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produzione e la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 consente l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza. Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Il **PRESIDENTE**, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del

prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La senatrice **CASOLATI** (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo di sede con l'Organizzazione europea di diritto pubblico (European Public Law Organization - EPLO), che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, con sede principale ad Atene.

Propone, quindi, di ricordare che l'Accordo è finalizzato stabilire la sede in Italia dell'EPLO, a Roma, presso il Palazzo Altemps, dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato del settembre 2019 e che il testo prevede le consuete disposizioni normative degli accordi di sede, stabilendo in capo a EPLO le spese relative ai costi di manutenzione ordinaria e dei consumi di riscaldamento e raffrescamento, di acqua, energia elettrica e servizi di pulizia, della sede, mentre in capo allo Stato italiano è previsto un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio di Roma.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il **PRESIDENTE**, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice **RICCIARDI** (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Ritiene che il provvedimento consenta di dare attuazione a impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l'UE, e che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo.

Più in dettaglio, la relatrice, propone di far osservare alla Commissione di merito alcune questioni e in particolare la necessità di richiamare l'osservanza delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei "settori ordinari" e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché l'osservanza della direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza.

A tale riguardo, propone di evidenziare alla Commissione di merito la necessità di dare risoluzione alla procedura di infrazione n. 2018/2273, sulla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle citate direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di contratti pubblici, attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE.

Infine, propone di invitare a valutare la necessità di rendere coerenti i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge con tutti gli impegni assunti con la riforma 1.10 contenuta nel PNRR.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), soddisfatta dalla relatrice [RICCIARDI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo, sul testo del provvedimento e sugli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di richiamare le disposizioni dell'articolo 9, in relazione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, volte a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in riferimento all'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Al riguardo, ritiene che la disposizione si ponga in linea con quanto prescritto all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, secondo cui gli Stati membri possono prevedere la previa autorizzazione dell'autorità di controllo, per il trattamento dei dati personali connesso con l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [LOREFICE](#) (M5S), sugli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali, soddisfatta dal relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (n. 320)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CESARO](#) (FIBP-UDC), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, con cui si definiscono le modalità di attuazione del contributo concesso a favore delle imprese di gestione aeroportuale e di servizi aeroportuali a terra, per i danni subiti in relazione all'emergenza Covid-19, in attuazione dei commi da 716 a 719 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021.

Il relatore ricorda che tale contributo, come incrementato dal decreto-legge n. 73 del 2021, è già stato autorizzato dalla Commissione europea, con la decisione C(2021) 5702, del 26 luglio 2021.

Lo schema di decreto ministeriale si compone di 9 articoli e di tre allegati. L'articolo uno definisce i soggetti beneficiari del contributo e i requisiti richiesti per ottenerlo. In particolare, il contributo può essere richiesto dai gestori aeroportuali (fino alla concorrenza di 735 milioni di euro) e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (fino a concorrenza di 65 milioni di euro), che alla data del 1° gennaio 2021 erano in possesso del prescritto certificato rilasciato dall'ENAC.

L'articolo 2 reca la nozione di "danno subìto" e le modalità del suo calcolo. Nel rispetto della prassi della Commissione europea in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, sugli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, per "danno subito" si deve

intendere la riduzione, direttamente imputabile all'emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aeronautici funzionali all'attività aeroportuale, che sia stata registrata nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020-14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

Nella decisione di autorizzazione della misura, da parte della Commissione europea, si riporta che l'Italia stima un numero di beneficiari pari a 32 gestori aeroportuali e 150 gestori dei servizi di terra (*handling*). La decisione prevede inoltre, al punto 2.7, specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto.

Gli articoli 3 e 4 definiscono in dettaglio il contenuto che deve avere la domanda di contributo e le modalità di presentazione. In particolare, la domanda, in cui devono essere indicati i dati per il calcolo del danno, in conformità agli allegati, deve essere corredata da una relazione di un esperto indipendente, che attesti la veridicità, la correttezza e la riconciliabilità dei dati, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e l'emergenza da COVID-19, la corretta applicazione della metodologia e l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno.

L'articolo 5 detta i tempi e le modalità dell'istruttoria delle domande da parte dell'ENAC. In particolare, si prevede che l'ENAC curi l'istruttoria delle domande presentate e comunichi alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre settanta giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l'esito di tale istruttoria e l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante.

L'articolo 6 stabilisce che i contributi corrisposti non siano cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e siano soggetti a recupero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli stessi superino il danno subito.

L'articolo 7 prevede che entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presenti alla stessa una relazione contenente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono la copertura finanziaria e che il decreto sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione in G.U.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico (n. COM(2021) 429 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La relatrice **MASINI** (*FIBP-UDC*) svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che prevede una modifica alla direttiva sull'uso delle informazioni finanziarie a fini di prevenzione e perseguimento di reati, finalizzata ad assicurare che le autorità nazionali competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, già designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, abbiano accesso anche allo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB), di cui è prevista l'istituzione nella proposta COM(2021) 423 recante la nuova direttiva antiriciclaggio.

Per quanto riguarda l'Italia, le autorità nazionali competenti in questione sono individuate, dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020, nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e nei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, che sono l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati, il Ministro dell'interno, il Capo della polizia, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia.

A norma delle misure proposte, le autorità competenti non saranno in grado di accedere a dati sensibili, quali informazioni sulle operazioni o sul saldo del conto, in quanto attraverso lo

sportello unico RCB saranno accessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare il titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di sicurezza. Dopo aver verificato – grazie all’accesso che la proposta garantisce – presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, nel caso lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni attraverso gli appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

La relatrice osserva che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà è scaduto lo scorso 22 ottobre.

La proposta di regolamento è stata esaminata da 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favorevole, già esposto in precedenza, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento in oggetto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **STEFÀNO** (PD), in assenza del relatore, senatore Nannicini, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge sul contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, trasmessi nelle date del 3, 4 e 5 novembre 2021.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e il parere reso su emendamenti il 27 ottobre 2021, propone di esprimere un parere non ostativo sui predetti ulteriori emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente (n. COM(2021) 627 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, introduce l’esame della proposta di regolamento in titolo, finalizzata a prorogare i termini, e ampliare l’ambito di applicazione, del regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2017/746, che stabilisce un nuovo quadro normativo per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, quali i test HIV, i test di gravidanza o i test COVID-19, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica, dei pazienti e degli utilizzatori.

La proroga del regime transitorio si rende necessaria in considerazione delle circostanze eccezionali legate alla pandemia da COVID-19, tra cui le restrizioni di viaggio e misure di quarantena, che hanno richiesto ingenti risorse supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle istituzioni sanitarie, degli organismi notificati, dei fabbricanti e degli altri

operatori economici, al fine di aumentare la disponibilità di dispositivi medici necessari.

Infatti, dai dati relativi al livello di preparazione del mercato, raccolti dalla Commissione europea nel primo semestre del 2021, risulta che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli organismi notificati e gli operatori economici, non saranno in grado di garantire l'attuazione e la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/746, a decorrere dalle date previste dallo stesso regolamento.

La principale problematica, in termini di preparazione del mercato, è rappresentata dalla carenza degli organismi notificati, preposti a valutare e certificare la conformità dei dispositivi medici. In particolare, dato che finora solo sei organismi notificati sono stati designati a norma del regolamento (UE) 2017/746, i fabbricanti riscontrano difficoltà nell'espletare in tempo le procedure di valutazione della conformità prescritte. Inoltre, a causa delle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19, gli organismi notificati non sono stati in grado di svolgere gli *audit* in loco prescritti nei locali dei fabbricanti per verificare i processi di fabbricazione e altri procedimenti pertinenti. Le restrizioni di viaggio sono tuttora in vigore in varie regioni dell'UE e ancora ostacolano in modo significativo il corretto svolgimento della valutazione della conformità da parte degli organismi notificati.

La proposta mira, pertanto, a prorogare il periodo transitorio in vigore per i dispositivi oggetto di un certificato rilasciato a norma della direttiva 98/79/CE, e a introdurre periodi transitori diversificati per i dispositivi che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione della conformità che richieda l'intervento di organismi notificati a norma del regolamento (UE) 2017/746, assicurando una prioritaria applicazione ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* a rischio più elevato, rispetto a quelli a rischio meno elevato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il periodo transitorio relativo alla validità delle certificazioni dei "dispositivi medico-diagnostici *in vitro*", rilasciate in base alla normativa precedente, viene prorogato di un anno, dal 26 maggio 2024, alla stessa data del 2025. In tal modo si ottiene anche un altro risultato, che è quello di evitare la coincidenza con la scadenza dell'analogo regime transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/745 sui "dispositivi medici", prevista anch'essa per il 26 maggio 2024, riducendo così il carico sulle autorità competenti degli Stati membri, sugli organismi notificati, sui fabbricanti, sulle istituzioni sanitarie e sugli altri attori che si occupano sia di "dispositivi medici" sia di "dispositivi medico-diagnostici *in vitro*".

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero il regime transitorio per i dispositivi diagnostici *in vitro* che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione della conformità da parte di organismi notificati, la proposta distingue tra dispositivi a rischio più elevato (ossia i dispositivi delle classi D e C), per i quali stabilisce periodi transitori più brevi (con scadenze al 26 maggio del 2025 e del 2026 rispettivamente), e dispositivi a rischio più basso (ossia i dispositivi della classe B e quelli sterili della classe A), per i quali stabilisce un periodo più lungo (con scadenza al 26 maggio 2027). Tale approccio mira a trovare un equilibrio tra la disponibilità degli organismi notificati e l'esigenza di un elevato livello di protezione della salute pubblica.

Infine, dal momento che, sin dall'inizio della pandemia, numerose istituzioni sanitarie, in particolare gli ospedali, hanno dovuto concentrare tutti i loro sforzi sulla gestione del COVID-19, la proposta prevede di introdurre anche un periodo transitorio di due anni e quattro anni a partire dal 26 maggio 2022, per le prescrizioni relative ai dispositivi fabbricati e utilizzati all'interno della stessa istituzione sanitaria ("dispositivi fabbricati internamente"). Ciò darà alle istituzioni sanitarie più tempo per conformarsi alle nuove prescrizioni e farà sì che i test fabbricati internamente, che sono spesso essenziali, soprattutto per le malattie rare, possano continuare a essere sviluppati nei laboratori clinici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il relatore osserva che la proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure volte al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sul funzionamento del mercato interno, e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di "misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico", per affrontare problemi comuni di sicurezza in materia di protezione della salute umana.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto la proroga del regime transitorio per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non poteva essere disposta se non con un atto legislativo dell'UE. Inoltre, l'intervento coordinato a livello dell'Unione è necessario per evitare possibili perturbazioni nella fornitura di dispositivi, garantire il corretto funzionamento del mercato interno e assicurare un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori.

La proposta appare rispettare anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a stabilire un tempo ulteriore nella graduale introduzione delle prescrizioni del regolamento (UE) 2017/746, senza alterare la sostanza dello stesso, al fine di evitare la possibilità che un gran numero di

dispositivi medico-diagnostici *in vitro* esistenti scompaia dal mercato a causa della carenza di capacità degli organismi notificati, e consentendo al contempo di evitare la coincidenza della fine del periodo transitorio per i dispositivi diagnostici *in vitro*, con la fine di quello per i dispositivi medici.

Inoltre, la proposta non prevede di ritardare l'applicazione del regolamento ai dispositivi diagnostici *in vitro* per i quali non è necessario l'intervento di un organismo notificato (ossia i dispositivi non sterili della classe A, che rappresentano circa il 20 per cento del mercato) e ai "nuovi" dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (ossia quelli a cui si applica il nuovo regolamento ma non la direttiva 98/79/CE), per i quali è prevista l'integrale applicazione del regolamento (UE) 2017/746 a decorrere dal 26 maggio 2022.

Infine, la proroga consente maggior tempo per i dispositivi a rischio più basso ed è maggiormente limitata per i dispositivi a rischio più elevato.

Per quanto riguarda la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, questa resta stabilita al 26 maggio 2022 senza modificazioni. Non sembra, pertanto, necessario intervenire sui termini di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, prevista allo scadere di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione 2019-2020, ovvero all'8 maggio 2022.

La proposta, come evidenziato nelle premesse dell'atto stesso, in ragione dell'esigenza di affrontare con urgenza le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalla relativa crisi sanitaria pubblica, rientra tra quelle soggette al cosiddetto "*fast track*", previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 1, allegato ai Trattati, sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'UE, che consente una deroga all'obbligo di attendere il termine delle otto settimane, relativo allo scrutinio di sussidiarietà, prima di procedere all'esame da parte del Consiglio UE per la sua adozione.

In tale contesto, la proposta di regolamento è oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il relatore osserva che in data odierna è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, condivide l'urgenza conferita al provvedimento, poiché il mancato differimento dei regimi transitori potrebbe comportare il rischio di un'interruzione della fornitura di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, compresi i test per il COVID-19.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (n. COM(2021) 551 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, recante la modifica della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra (direttiva ETS – Emissions Trading System), al fine di allinearla agli obiettivi europei di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di raggiungere per il 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

La proposta rientra, infatti, nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivi climatici predetti, in linea con l'accordo di Parigi e con il regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, recante la "Legge europea sul clima".

L'attuale direttiva ETS, come rivista nel 2018, ha come obiettivo la riduzione del 43 per cento, entro il 2030, delle emissioni nei settori da essa considerati (ovvero i settori della generazione elettrica, il settore dell'industria *energy intensive* e il settore aereo), rispetto ai livelli del 2005. Da un'analisi recente dei servizi della Commissione europea, risulta che, a legislazione invariata, i settori attualmente coperti dalla direttiva conseguirebbero nel 2030 riduzioni delle emissioni pari al 51 per cento rispetto al 2005. Anche se ciò significherebbe superare il risultato di -43 per cento di cui sopra, si tratterebbe comunque di un contributo insufficiente rispetto all'obiettivo generale di una riduzione di almeno il 55 per cento rispetto al 1990.

La proposta in esame prevede il rafforzamento del contributo dei settori attualmente coperti dalla normativa (generazione elettrica, industria energivora e settore aereo) dall'attuale obiettivo di riduzione del 43 per cento delle emissioni rispetto al 2005, al 62 per cento, che corrisponde alla riduzione del 55 per cento, entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Si prevede inoltre l'estensione della direttiva anche al settore marittimo, per arrivare a una riduzione del 61 per cento rispetto al 2005.

La proposta di direttiva prevede, inoltre, la creazione di un sistema ETS anche per i settori del trasporto su strada e degli edifici, storicamente regolati mediante politiche e misure nazionali in attuazione del regolamento Effort Sharing (condivisione dello sforzo), anch'esso in revisione, con la proposta COM(2021) 555. Per tali settori è prevista una riduzione delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005. I due settori, pur inclusi nella direttiva ETS, avranno quindi un limite massimo di emissioni consentite diverso, vista la rilevanza emissiva e i possibili effetti distorsivi sul prezzo delle quote. Parallelamente alla loro inclusione nell'ETS, i due settori resteranno anche nel campo di applicazione del regolamento Effort Sharing, dal momento che la sola azione sul prezzo al consumo non è sufficiente a ottenere la riduzione delle emissioni necessaria alla transizione ecologica dei due settori.

La proposta prevede, poi, modifiche al sistema delle assegnazioni gratuite, finalizzato a evitare che il costo aggiuntivo, legato all'emissione di gas serra, si trasformi in una maggiorazione sul prezzo del prodotto finale. Tali misure consentiranno di meglio indirizzare l'assegnazione gratuita soprattutto ai settori per i quali il processo di decarbonizzazione è più complesso.

Tale sistema di assegnazione gratuita è anche utilizzato per affrontare il problema del cosiddetto *carbon leakage*, ovvero la rilocalizzazione delle produzioni in Paesi in cui non vige il sistema ETS. A tale riguardo, la proposta di regolamento COM(2021) 564 prevede di istituire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, "CBAM") che disincentiva il fenomeno della rilocalizzazione, applicando alle importazioni i medesimi costi sul carbonio applicati in base al sistema ETS agli stessi beni prodotti internamente all'UE. Tale nuovo sistema è, quindi, destinato a sostituirsi alle assegnazioni gratuite di certificati ETS, al fine di evitare la rilocalizzazione. Le maggiori entrate derivanti dal CBAM sono destinate a finanziare il Fondo per l'innovazione, per promuovere investimenti di grande portata nei settori industriale, marittimo e dell'aviazione, e nelle fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di azioni volte a realizzare gli obiettivi della politica in materia ambientale (ad eccezione di misure fiscali, misure aventi incidenza territoriale e misure relative all'approvvigionamento energetico, per le quali il paragrafo 2 prevede invece la procedura speciale con l'unanimità in Consiglio).

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto gli obiettivi della proposta di direttiva, di riduzione delle emissioni climalteranti, sono per definizione un problema transfrontaliero, che non può essere risolto con la sola azione a livello nazionale o locale, ma richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione. In questo senso, la proposta prevede un rafforzamento dell'attuale sistema di scambio di quote ETS e una sua estensione ai settori marittimi, edilizio e del trasporto su strada. Inoltre, molti degli elementi della proposta riguardano il buon funzionamento del mercato interno, come le opzioni relative alla protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e i meccanismi di finanziamento orientati alla riduzione delle emissioni di carbonio. L'attuazione di misure analoghe a livello nazionale determinerebbe mercati del carbonio più piccoli e frammentati, rischierebbe di falsare la concorrenza e comporterebbe probabilmente costi di abbattimento complessivi più elevati.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei predetti obiettivi, in maniera efficace sotto il profilo dei costi e garantendo nel contempo l'adeguato funzionamento del mercato interno. In tal senso, la proposta tiene conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi includendo le emissioni derivanti dalle tratte intra-UE e la metà delle emissioni prodotte dalle tratte extra-UE e includendo una clausola di revisione in relazione ai lavori dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a favore di misure mondiali basate sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda i settori del trasporto stradale e

dell'edilizia, la proposta tiene conto delle posizioni dei portatori di interesse, prevedendo un sistema di scambio di quote di emissione separato e meno esigente, seguendo tuttavia le regole del sistema ETS e prevedendo una clausola di revisione. Infine, la proposta prevede, come termine per l'applicazione negli Stati membri delle disposizioni di revisione della direttiva ETS, il 31 dicembre 2023.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Governo ritiene necessario che il provvedimento coniughi la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo. Inoltre, nella relazione si ritiene rilevante approfondire ulteriormente i potenziali impatti sul settore navale, incluso per la prima volta nel sistema ETS, ed aereo, per cui la Commissione propone l'attuazione di uno strumento di regolazione adottato a livello ICAO attraverso una direttiva. Si prevedono effetti positivi sui cittadini e sulle imprese nel medio-lungo termine rientrando, la proposta, tra le misure a supporto della lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia, la proposta determina incrementi di costo verso cittadini e imprese, prevedendo, al contempo, meccanismi di compensazione di tali costi, mediante l'assegnazione dei proventi d'asta e la definizione di appositi fondi che facilitino la trasformazione dei settori economici verso processi produttivi a zero o basse emissioni.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Tra queste, il Parlamento dell'Irlanda ha adottato un parere motivato, sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto l'introduzione di un nuovo sistema ETS per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada non sarebbe stata adeguatamente giustificata da parte della Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente; richiamato il parere sul nuovo testo unificato, reso in data 27 ottobre 2021;

ricordato, in particolare, che al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

considerato, al riguardo, che l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", sempre che anche il prodotto finale rechi l'indicazione del diverso Paese d'origine, nel rispetto del paragrafo 2 del medesimo articolo 26, che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di provenienza del prodotto finale solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 39 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di introdurre l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza;

ricordato, inoltre, che:

- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy 100 per cento*", ai sensi della normativa vigente;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato al recepimento delle seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 2.18, in cui si prevede l'indicazione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del pane, e all'emendamento 12.6, che prevede l'indicazione in etichetta della dicitura "pane di produzione non interamente italiana" per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indicazioni devono rispettare l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che al paragrafo 3 prevede che l'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dall'indicazione di provenienza del prodotto finito;

in riferimento all'emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per il sostegno alla produzione del pane *Made in Italy*, in favore di chi produce con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia che tale sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

in riferimento all'emendamento 20.1, che prevede di sostituire la notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, si evidenzia che il citato regolamento prevede la notifica (articoli 39 e 45) solo per le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni tecniche le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produzione e la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, l'articolo 39 del citato regolamento consente l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza. Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2342

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (*European Public Law Organization - EPLO*);

considerato che:

- L'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, con sede principale ad Atene;

- l'Accordo, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato a stabilire la sede in Italia dell'EPLO, a Roma, presso il Palazzo Altemps, dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, del settembre 2019;

- l'Accordo prevede le consuete disposizioni normative degli accordi di sede, e stabilisce le spese in capo a EPLO, relative ai costi di manutenzione ordinaria e dei consumi di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, acqua, energia elettrica e servizi di pulizia, della sede, mentre in capo allo Stato italiano è previsto un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio di Roma;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l'UE, e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità di richiamare l'osservanza delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei "settori ordinari" e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché l'osservanza della direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza;

valuti la Commissione di merito la necessità di richiamare l'esigenza di dare risoluzione alla procedura di infrazione n. 2018/2273, sulla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di contratti pubblici, attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE;

valuti la Commissione di merito la necessità di rendere coerenti i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge con, tutti gli impegni assunti con la riforma 1.10, numero progressivo M1C1-70, contenuta nel PNRR.

Gli impegni assunti riguardano l'adozione della legge delega nel secondo trimestre del 2022 e la presenza di principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. Al riguardo, la legge delega, secondo il PNRR, deve dettare quantomeno i principi e criteri direttivi volti a:

i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione, 2) imponendo la realizzazione di una *e-platform* come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della *procurement capacity*, 3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di *procurement capacity* (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti;

ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza;

iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività;

iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto.

Ferma restando l'adozione della legge delega, entro il secondo trimestre del 2022, la riforma 1.10, numero progressivo M1C1-73, del PNRR fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l'entrata in vigore dei decreti legislativi. L'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è coerente con il citato impegno.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni dell'articolo 9, in relazione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, volte a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in riferimento all'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR;

considerato che l'articolo 9 estende la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, a fronte

di tale estensione, ridisegna alcuni correlativi poteri del Garante per la protezione dei dati personali; valutato che la citata disposizione attua una diversa modulazione della libertà di scelta lasciata ai legislatori nazionali dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che il diritto degli Stati membri "può" prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico; valutato che il provvedimento in titolo, nell'abrogare l'articolo 2-*quingiesdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali, che attribuiva al Garante – con norma di carattere generale – il potere di adottare, con provvedimenti di carattere generale, prescrizioni, misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare, esercita una facoltà di scelta che è coerente con quanto prevede l'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679; valutati gli emendamenti, in particolari quelli relativi all'articolo 9, e non riscontrando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401**

La 14^a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, trasmessi nelle date 3, 4 e 5 novembre 2021;
richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e il parere reso su emendamenti il 27 ottobre 2021,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.